



Marco Casini
NOTAIO

REPERTORIO N. 6930

RACCOLTA N. 5547

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventinove (29) del mese di Ottobre in Firenze, Via delle Mantellate n.9, piano primo, alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Registrato a Firenze

il 11/11/2020

Dinanzi a me **Avv. MARCO CASINI, Notaio in Firenze**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

al n. 40031

Esente

è presente la Signora

- Tofani Patrizia, nata a Firenze il giorno 1 Gennaio 1952 e residente a Firenze, Via Gualdrada N.13, la quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata **"A.Ma.R.T.I. Associazione Malattie Renali per la Toscana dell'Infanzia ONLUS"**, con l'acronimo **"A.Ma.R.T.I. ONLUS"**, con sede in Firenze, Via Gualdrada n.13, codice fiscale 94127440488, Associazione iscritta nel Registro delle Onlus a decorrere dal 9 Marzo 2007 n. Prot. IPS070315005 del 15 Marzo 2007, costituita con atto ricevuto dal Notaio Giuseppe Greco di Firenze in data 20 Luglio 2005 Repertorio n.333.445 Raccolta n.20.105, registrato a Firenze il 27 Luglio 2005 al n.2932, con Statuto successivamente modificato con verbale di assemblea straordinaria ai rogiti del Notaio Giuseppe Greco di Firenze in data 27 Febbraio 2007 Repertorio n.336.182 Raccolta n.22.361 registrato a Firenze il 6 Marzo 2007.

La Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi previsti dall'Articolo 7 dello Statuto vigente, trovasi qui riunita in questo giorno,

luogo ed ora l'Assemblea straordinaria della predetta Associazione denominata "A.Ma.R.T.I. Associazione Malattie Renali per la Toscana dell'Infanzia ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Proposta di modifica dello Statuto Sociale per l'adeguamento del medesimo a quanto previsto dal Dgs 112/17 (Codice del Terzo Settore).

Deliberazioni conseguenti.

La Comparente invita quindi me Notaio ad assistere allo svolgimento dell'Assemblea per redigerne il Verbale relativo.

Io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 7 dello Statuto vigente e per designazione unanime dei presenti la Comparente Signora Tofani Patrizia, la quale constata e fa constatare che, oltre a se stessa, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti del Consiglio Direttivo:

Masi Vittorio, nato a Prato il giorno 24 Maggio 1969, Vice-Presidente;

Salvadori Simone, nato a Firenze il giorno 5 Maggio 1966, Tesoriere.

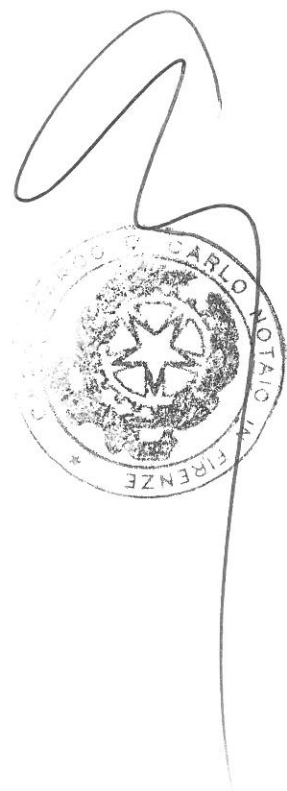
Il Presidente dell'Assemblea dichiara che gli associati aventi diritto di intervenire ed esprimere il voto in assemblea sono numero 5 (cinque) e che di essi sono presenti numero 5 (cinque) associati personalmente (Tofani Patrizia, Masi Vittorio, Salvadori Simone, Tofani Elisabetta e Salvadori Tommaso).

Il Presidente dichiara di aver verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della costituzione della presente assemblea e dichiara dunque la presente Assemblea validamente costituita e quindi idonea a deliberare sull'antiesteso Ordine del Giorno, essendo l'Assemblea regolarmente convocata ed esistendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

Il Presidente passando a trattare il punto all'Ordine del Giorno espone all'Assemblea le modifiche dello statuto che il Consiglio Direttivo ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche per la necessità di provvedere all'adeguamento dello statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente illustra all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto della Associazione, modificato anche nella numerazione e composto di numero 21 (ventuno) articoli, di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche, integrazioni o aggiunte di maggiore rilevanza, esponendo in modo dettagliato le modifiche.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di modificare lo Statuto in tal senso, con le esposte modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore e con ulteriori modifiche ed integrazioni ritenute opportune secondo le attuali esigenze della Associazione ed ampiamente illustrate all'Assemblea e quindi presenta a me Notaio il nuovo testo dello Statuto, (Statuto della "A.Ma.R.T.I. Associazione Malattie Renali per la Toscana dell'infanzia - ETS", con l'acronimo "A.Ma.R.T.I. - ETS"), precisando il Presidente che l'efficacia delle modifiche statutarie proposte è sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore e dunque che lo Statuto della Associazione "A.Ma.R.T.I. Associazione Malattie Renali per la Toscana dell'infanzia - ETS" con le modifiche deliberate, acquisterà efficacia nella sua interezza a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del citato Codice del terzo settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico



nazionale del Terzo settore, con la ulteriore precisazione che prima di tale termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore la Associazione continuerà ad essere retta dallo Statuto vigente, adottato con verbale di assemblea straordinaria ai rogiti del Notaio Giuseppe Greco di Firenze in data 27 Febbraio 2007 Repertorio n.336.182 Raccolta n.22.361 registrato a Firenze il 6 Marzo 2007, statuto la cui efficacia è dunque risolutivamente condizionata alla decorrenza del medesimo termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo settore.

Precisa altresì il Presidente che in attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'articolo 104, secondo comma del Codice del Terzo Settore medesimo, la Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Io Notaio dò quindi lettura all'Assemblea dello Statuto con le modifiche proposte, Statuto che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti,

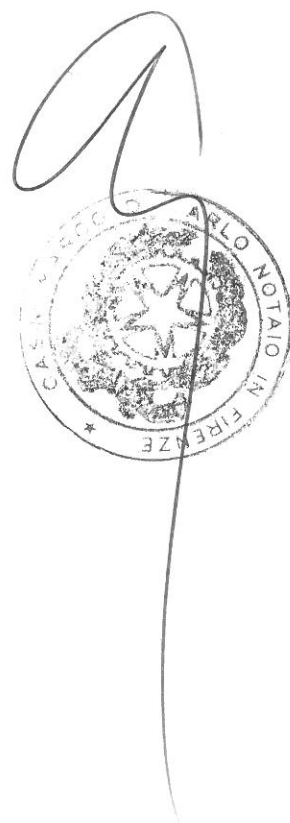
delibera:

- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo testo di Statuto in conformità alle proposte del Presidente, Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A" (Statuto della "A.Ma.R.T.I. Associazione Malattie Renali per la Toscana dell'infanzia - ETS", con l'acronimo "A.Ma.R.T.I. - ETS") con espressa delibera da parte dell'Assemblea che l'efficacia delle

modifiche statutarie deliberate è sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo settore e pertanto lo Statuto della "A.Ma.R.T.I. Associazione Malattie Renali per la Toscana dell'infanzia - ETS" allegato sotto lettera "A", acquisterà efficacia nella sua interezza a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del citato Codice del terzo settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, con la ulteriore precisazione che prima di tale termine la Associazione continuerà ad essere retta dallo Statuto vigente, adottato con verbale di assemblea straordinaria ai rogiti del Notaio Giuseppe Greco di Firenze in data 27 Febbraio 2007 Repertorio n.336.182 Raccolta n.22.361 registrato a Firenze il 6 Marzo 2007, statuto la cui efficacia è risolutivamente condizionata alla decorrenza del medesimo termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo settore;

- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo, con firma singola, ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate al deposito del presente atto presso il Registro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto, nonché al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito, con facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo di apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti dieci.



Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma terzo e comma quinto, del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117 del 2017).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente, il quale lo ha approvato sottoscrivendolo con me Notaio in calce ed a margine del foglio intermedio alle ore diciassette e minuti dieci.

Consta quest'atto di due fogli, scritti e dattiloscritti da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine cinque e quanto fin qui della presente.

FIRMATO TOFANI PATRIZIA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Allegato "A" all'atto N. 6930 del Repertorio - N. 5547 della Raccolta in
data 29 ottobre 2020

STATUTO

della Associazione **"A.Ma.R.T.I. Associazione Malattie Renali per la
Toscana dell'Infanzia - ETS"**

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

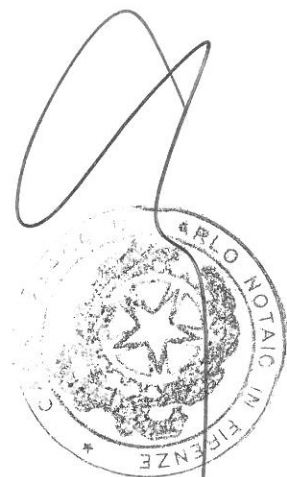
"A.Ma.R.T.I. Associazione Malattie Renali per la Toscana dell'Infanzia - ETS", con l'acronimo **"A.Ma.R.T.I. - ETS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi a favore di bambini affetti da patologie renali congenito-genetiche ricoverati alla U.O. di Nefrologia Pediatrica e Dialisi dell'AOU Meyer di Firenze:

- interventi e servizi sociali (lettera a dell'articolo 5)
- prestazioni socio-sanitarie (lettera b dell'articolo 5)



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera u dell'articolo 5).

In particolare le attività della associazione consistono principalmente nel sostenere iniziative di assistenza sociale e psicologica, di supporto sanitario, di ricerca clinica e di laboratorio con lo scopo di arrecare benefici ai bambini con patologie gravi e invalidanti e alle loro famiglie se in condizioni disagiate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla legge. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo quale Organo di Amministrazione. Tra le attività secondarie possono rientrare l'organizzazione e partecipazione a scambi di informazione, corsi, seminari, borse di studio nelle materie di cui sopra e la diffusione e sensibilizzazione della conoscenza delle malattie renali croniche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro

opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;



partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci
e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i
termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio direttivo;

l'Organo di controllo, sussistendo i presupposti di legge;

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche per posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.



L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;



L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

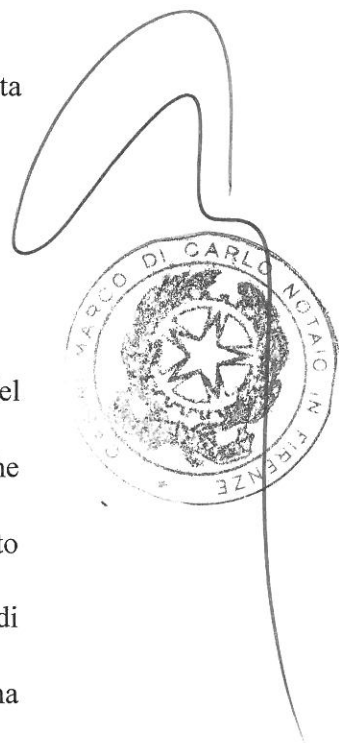
Presidente Emerito

Il Presidente Emerito (ove nominato) è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo fra persone che hanno ricoperto la carica di Presidente e che con la propria attività hanno dato prova di particolare attaccamento all'Associazione, dando ad essa lustro e autorevolezza. In ogni caso la carica di Presidente Emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Il Presidente Emerito ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale e politica dell'associazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere la funzione di rappresentanza istituzionale della stessa.

Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e, su richiesta del Consiglio direttivo, può dirigere progetti ed altre attività dell'associazione

ART. 11

Organo di controllo



L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

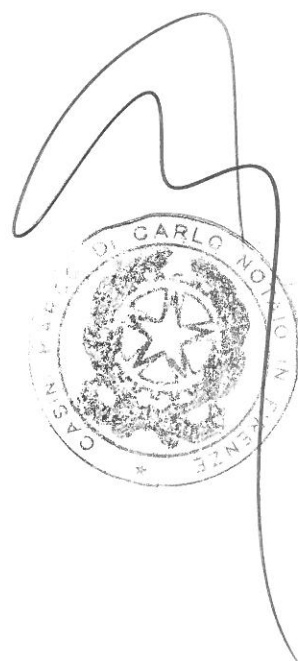
Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 15

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

Bilancio sociale e informativa sociale

Al superamento dei limiti di ricavi, rendite e proventi previsti dalla legge,

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati e deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 18

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo

a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto acquisterà efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 secondo comma del Decreto Legislativo n.117 del 2017.

FIRMATO TOFANI PATRIZIA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia composta di *- 10 -* fogli conforme all'originale rilasciata da me Dott. MARCO CASINI Notaio in Firenze. *per uso fiscale*
Firenze, li **10 NOV. 2020**

[Signature]
